



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Delibera n. 2

Seduta del 14 dicembre 2017

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

OGGETTO: Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale"

VISTO il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici", di seguito R.D. 1775/1933;

VISTO in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", di seguito DQA;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 39 del 24 febbraio 2015 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 5 prevede che *“Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto”* e al successivo comma 6 individua le competenze della conferenza istituzionale permanente;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera f), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;

VISTO in particolare l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto, che dettano disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che *“nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7)”*;

VISTO altresì l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”*;

VISTO il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale;

VISTO il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

CONSIDERATO CHE la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le

eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

VISTA l'approvazione, con deliberazione del 03 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle regioni del distretto idrografico non già rappresentate, dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. al n. 25 del 31/01/2017, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ;

CONSIDERATO CHE il Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifiche misure per il riordino delle concessioni di derivazione (MG.F.04, MG.S.02, MS.F.03, MS.S.06) e per la regolamentazione del DMV (AG.03, MG.F.03);

CONSIDERATO CHE le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste negli aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la Linea guida europea N° 31/2015 - *"Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive"*;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' *"interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)"*;

VISTO l'Action Plan elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/07/2016 con il quale è stato costituito l'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

VISTA in particolare la task 10 dell'Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni;

VISTO il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017 (di seguito

D.D. STA 29/2017) di approvazione delle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293 del 25.05.2017;

VISTO il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 (di seguito D.D. STA 30/2017) di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000";

VISTO in particolare, il comma 1 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, adeguino gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque;

VISTO in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede l'istituzione, presso ISPRA, di un catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale, alla cui definizione e periodico aggiornamento provvede un Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici, presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare e partecipato, oltre che dallo stesso Ministero, anche da ISPRA, da CNR-IRSA, da ENEA, da ISS, dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del predetto Decreto Direttoriale, secondo cui il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici è articolato per Gruppi di Lavoro Distrettuali, sulla base delle ripartizioni territoriali di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, composti dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 210 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 310 del 29.05.2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna e dell'Istituto Superiore di Sanità-ISS;

CONSIDERATE le decisioni assunte e condivise in seno al Tavolo Tecnico Nazionale di cui al punto precedente, nelle riunioni del 12.05.2017, del 2.06.2017 e del 17.10.2017;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il verbale della seduta del 14 dicembre 2017 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale" o "Direttiva Deflussi Ecologici")

1. In conformità a quanto previsto nelle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000", approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13.02.2017, è adottata, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" (di seguito Direttiva Deflussi Ecologici o D.D.E.) allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Deflussi Ecologici è costituito dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 64, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Elaborati della Direttiva deflussi ecologici)

1. La Direttiva Deflussi Ecologici, di seguito anche D.D.E., è costituita dai seguenti elaborati:
- a) Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale.

ARTICOLO 4

(Oggetto e Finalità)

1. La Direttiva Deflussi Ecologici costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.

2. Le valutazioni condotte tramite l'applicazione della Direttiva Deflussi Ecologici si integrano con:

a) le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni, di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 14/12/2017;

b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di tutela ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

ARTICOLO 5

(Adempimenti successivi all'adozione)

1. Entro il 30 giugno 2018, le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale:

a) verificano la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad aggiornare, nei territori di competenza, i valori dei parametri in essa previsti;

b) adottano i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione progressiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;

c) individuano, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell'ambito delle attività di partecipazione di cui al paragrafo 7 del D.D. STA 30/2017, i corpi idrici dove:

- è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie a supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
- è necessario condurre appositi monitoraggi *post operam* sugli effetti delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.

2. Le sperimentazioni, da svolgersi attraverso l'adozione di uno dei metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, di cui al punto c) del comma precedente, sono attuati nei tempi e nei modi descritti nella D.D.E. e hanno comunque termine al completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione. Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione o sia così previsto dai regolamenti regionali, si intendono a carico dei titolari stessi, hanno anche la finalità di supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonché l'attuazione dell'art. 4 della DQA.

3. Le attività di cui al comma precedente costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l'aggiornamento da parte delle Regioni dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull'uso della risorsa idrica.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

4. In esito alla verifica di cui al comma 1, lett. a), sono fatte salve le disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, nei territori corrispettivi, il valore di deflussi ecologici.

5. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di cui alla presente Direttiva, assieme a quelle di cui al comma 4 e a quelle utilizzate per le attività sperimentali di cui al comma 1, lett. c), sono incluse dal Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, di cui al D.D. STA 30/2017, nel

catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui all'art. 2, comma 2 del D.D. STA 30/2017 e possono essere eventualmente aggiornate ogni sei anni, in relazione all'aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base dell'ulteriore affinamento del quadro conoscitivo.

ARTICOLO 6

(Effetti della Direttiva)

1. Dal 1° luglio 2018, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove ciò sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione della presente Direttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 5, comma 4, così come definiti dalle disposizioni regionali, di cui al medesimo comma. L'Autorità concedente può disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati nella presente Direttiva. Il completo adeguamento, in tali casi, deve essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021.

2. Ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, dette attività si intendono a carico del richiedente la concessione o il rinnovo della concessione, e gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura dell'attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività.

3. Le concessioni di derivazioni in atto non in fase di rinnovo sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di Gestione, nei tempi e nei modi individuati dalla D.D.E. e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano.

ARTICOLO 7

(Deroghe temporanee)

1. Nel rispetto delle competenze assegnate e delle norme regionali vigenti, le Regioni del Distretto ovvero le Autorità competenti dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severità idrica, così come definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.

2. Le deroghe sono ammissibili se:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

c) i Piani di Tutela delle Acque (PTA) e gli atti in materia di tutela delle acque di competenza regionale e il Piano di Gestione, anche per il tramite dell'Osservatorio distrettuale, che di tale Piano costituisce misura:

- ha previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica;
- ha individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonché accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
- ha previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi;
- ha previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico;
- ha previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti.

ARTICOLO 8

(Disposizioni finali)

1. La Direttiva Deflussi Ecologici approvata con la presente deliberazione concorre all'attuazione



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006. A tal fine l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede alla pubblicazione della presente deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, sui bollettini regionali e sul proprio sito web, garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della Direttiva deflussi ecologici e delle disposizioni della presente deliberazione.
3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale riferisce annualmente alla Conferenza Istituzionale Permanente sull'applicazione della presente Direttiva.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Vera Corbelli)

Il Presidente
(Dott. Gian Luca Galletti)